REGOLAMENTO (CE) N. 3143/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 548/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 287/94 del Consiglio recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 287/94 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 548/94 della Commissione [2] stabilisce il ritmo delle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia per le quali possono essere rilasciati i titoli di importazione ; che l'attuale situazione del mercato comunitario dell'olio d'oliva permette di anticipare la data di inizio delle importazioni e di modificare i quantitativi mensili, senza rischi di perturbazione del mercato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 548/94 è modificato come segue :

1) all'articolo 1 la data del « 1° marzo » è sostituita dal « 1° gennaio » ;

2) all'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Il rilascio dei titoli è autorizzato, alle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 287/94, nei limiti di 7 000 t al mese per i mesi di gennaio e febbraio e di 10 000 t al mese per i mesi da marzo a ottobre. Se nel corso di un dato mese non viene interamente utilizzato il quantitativo autorizzato, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo previsto per il mese successivo, senza possibilità di ulteriori riporti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 39 del 10. 2. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 3.